

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

118.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° AGOSTO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BIANCA GELLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		(Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (5908)	7
Gelli Bianca, <i>Presidente</i>	3	Gelli Bianca, <i>Presidente</i>	7, 8, 9, 10, 12, 13
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		Alborghetti Guido (gruppo comunista-PDS)	9
Foschi ed altri: Concessione di un contributo straordinario per il progetto « Leopardi nel mondo » dal 150° anniversario della morte al secondo centenario della nascita (1987-1998) (140)	3	Bruni Giovanni (gruppo repubblicano)	10
Gelli Bianca, <i>Presidente</i>	3, 6, 7	Carelli Rodolfo (gruppo DC)	13
Bruni Giovanni (gruppo repubblicano)	7	Casati Francesco (gruppo DC)	12
Carelli Rodolfo (gruppo DC)	7	Ceruti Gianluigi (gruppo verde)	13
Casati Francesco (gruppo DC), <i>Relatore</i>	5	Costa Silvia (gruppo DC)	13
Ceruti Gianluigi (gruppo verde)	7	Cristofori Nino, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> .	8, 9, 12
Covatta Luigi, <i>Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali</i>	5, 6	d'Amato Luigi (gruppo misto)	9, 10, 12, 13
Soave Sergio (gruppo comunista-PDS)	6	Ebner Michl (gruppo misto-SVP)	10, 12
Votazione nominale:		Poli Bortone Adriana (gruppo MSI-destra nazionale)	10, 13
Gelli Bianca, <i>Presidente</i>	7	Portatadino Costante (gruppo DC), <i>Relatore</i>	8, 9
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		Soave Sergio (gruppo comunista-PDS)	9, 12
Senatori Azzarà ed altri: Modifiche ed integrazioni alle legge 22 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, contenenti provvidenze a favore dell'editoria		Votazione nominale:	
		Gelli Bianca, <i>Presidente</i>	14
		ALLEGATO (Dichiarazione di voto finale):	
		Foschi Franco (gruppo DC)	16

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14,40.

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Renato Nicolini e Luigi Baruffi sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Guido Alborghetti e Franco Foschi.

Seguito della discussione della proposta di legge Foschi ed altri: Concessione di un contributo straordinario per il progetto « Leopardi nel mondo » dal 150° anniversario della morte al secondo centenario della nascita (1987-1998) (140).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Foschi ed altri: « Concessione di un contributo straordinario per il progetto "Leopardi nel mondo" dal 150° anniversario della morte al secondo centenario della nascita ».

Ricordo che nella seduta del 3 luglio scorso l'onorevole Casati, relatore, aveva presentato un nuovo testo della proposta

di legge sul quale si è chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso, in data 20 luglio 1991, parere favorevole sul nuovo testo della proposta di legge n. 140.

Comunico, altresì, che la V Commissione bilancio ha espresso, in data 30 luglio 1991, il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

l'articolo 5 sia così riformulato:

1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 10 miliardi da ripartire in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1991 al 2000.

2. All'onere derivante dalla presente legge per il triennio 1991-1993, pari a lire 1 miliardo per ciascuno dei predetti anni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento "Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali e per il potenziamento e decentramento dell'istituto centrale per il restauro".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'articolo 6:

il comma 1 sia così riformulato: « 1. Lo stanziamento di cui all'articolo 5 è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali denominato "Fondo per il Progetto Leopardi nel mondo" ».

al comma 2 le parole: "Al fondo speciale" siano sostituite con le parole: "Al medesimo capitolo";

il comma 3 sia soppresso ».

Ricordo che nella seduta del 3 luglio scorso l'onorevole Casati, relatore, aveva presentato un nuovo testo della proposta di legge sul quale si è chiusa la discussione sulle linee generali e sono state svolte le repliche del relatore e del Governo.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti riferiti al nuovo testo della proposta di legge.

Poiché ai primi quattro articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Dal 150° anno dalla morte di Giacomo Leopardi (1817), al secondo centenario della sua nascita (1998) è realizzato un progetto speciale per « Leopardi nel Mondo », finalizzato:

a) alla traduzione e pubblicazione completa delle opere leopardiane nelle principali lingue del mondo e alla pubblicazione in Italia di ciò che su Leopardi si scrive nel mondo;

b) alla realizzazione di convegni, congressi, seminari, di carattere internazionale, nazionale, regionale o locale, anche in collaborazione con le città in cui visse il poeta;

c) l'istituzione di concorsi e premi di cultura, anche nell'ambito scolastico, di concorsi per la pubblicazione di opere critiche, la realizzazione di iniziative giornalistiche, artistiche, musicali, pittori-

che, teatrali; di registrazioni audio-visive e cinematografiche, di collane editoriali, storiche e di documentazione su luoghi, personaggi e carteggi di interesse leopardiano;

d) l'istituzione di borse di studio e di perfezionamento;

e) il recupero edilizio ed il restauro conservativo dei luoghi leopardiani, ovunque ubicati, del teatro comunale, delle istituzioni museali, storico-archivistiche, bibliotecarie, pubbliche e private, anche al di fuori del territorio recanatese;

f) ogni altra iniziativa che si ritenga utile, a giudizio della Giunta di cui alla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

1. La Giunta esecutiva del Comitato nazionale di studi leopardiani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987, già operante, può decidere di cooptare di volta in volta esperti e personalità internazionali il cui contributo ritenga necessario.

(È approvato).

ART. 3.

1. La Giunta di cui all'articolo 2 gestisce le iniziative previste dalla presente legge e può affidare l'esecuzione di alcune di esse alle Regioni e ai Comuni interessati, al Centro nazionale di studi leopardiani o ad altre istituzioni culturali, anche di carattere internazionale, mettendo a disposizione degli enti affidatari le somme occorrenti.

2. Le opere di carattere permanente che sono restaurate, acquistate, recuperate o donate, nel territorio del comune di Recanati o di altri comuni, restano di proprietà del comune competente per territorio, con l'obbligo della conservazione e gestione.

(È approvato).

ART. 4.

1. La tomba di Giacomo Leopardi a Napoli, dichiarata monumento nazionale

con legge 4 luglio 1897, n. 240, sarà adeguatamente restaurata e custodita.

2. La Giunta di cui all'articolo 2 provvede ad assumere le necessarie iniziative ed a finanziare i progetti e i lavori, concordando con il comune di Napoli le garanzie relative alla custodia già sancite come compito del Governo dalla citata legge n. 240 del 1897.

3. La Giunta provvederà inoltre al restauro della Villa delle Ginestre a Torre dal Greco, d'accordo con il comune di Torre dal Greco e l'Università di Napoli.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. Per i fini di cui alla presente legge negli anni dal 1991 al 1999 è autorizzata la spesa complessiva di lire 10 miliardi, da ripartire in 9 esercizi finanziari. Al Centro nazionale di studi leopardiani istituito con regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1335, convertito in legge 20 dicembre 1937, n. 2255 è attribuito un contributo straordinario annuo di lire 500 milioni fino al 1999, a partire dall'anno finanziario 1991.

2. All'onere relativo al triennio 1991-1993, pari a lire un miliardo per l'anno 1991 e un miliardo per ciascuno degli anni 1992-1993, si provvede — per l'anno 1991 — mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e per gli anni 1992 e 1993 mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio pluriennale 1991-1993. Al maggior onere derivante dall'aumento del contributo ordinario al Centro nazionale di studi leopardiani si fa fronte mediante la disponibilità risultante nella categoria VI (interessi) del bilancio pluriennale 1991-1993.

3. Le quote di spesa relative agli anni successivi sono determinate dalla legge finanziaria.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 10 miliardi da ripartire in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1991 al 2000.

2. All'onere derivante dalla presente legge per il triennio 1991-1993, pari a lire 1 miliardo per ciascuno dei predetti anni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento « Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali e per il potenziamento e decentramento dell'istituto centrale per il restauro ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 1.

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. Tale emendamento è volto ad ottemperare alla condizione di cui al parere espresso dalla Commissione bilancio.

LUIGI COVATTA, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. In relazione alla copertura finanziaria vorrei far presente che proprio questa mattina il Senato ha approvato la legge triennale di spesa per il settore con la quale è stato impegnato l'intero stanziamento disponibile. Ad ogni modo ritengo che, in seconda lettura, non vi saranno difficoltà ad apportare le necessarie modifiche.

Con tale precisazione esprimo parere favorevole sull'emendamento presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5.1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

1. Il contributo di cui all'articolo 5 è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e costituisce un fondo speciale denominato « Leopardi nel Mondo ».

2. Al fondo speciale affluiscono anche tutti gli altri contributi, lasciti, liberalità e donazioni di beni mobili ed immobili, effettuati da singoli cittadini, enti pubblici, società, enti privati, italiani o di altra nazionalità, anche se finalizzati a singoli specifici progetti.

3. Tutti i contributi, lasciti e liberalità a favore del fondo, sono esenti da ogni imposta; di conseguenza sono interamente dedotti dal reddito imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e giuridiche dell'anno cui si riferiscono.

A tale articolo, al fine di ottemperare alle condizioni espresse nel parere della Commissione bilancio, il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 5 è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali e ambientali denominato « Fondo per il Progetto Leopardi nel mondo ».

6. 1.

All'articolo 6, al comma 2, sostituire le parole Al fondo speciale con le seguenti Al medesimo capitolo.

6. 2.

All'articolo 6 sopprimere il comma 3.

6. 3.

LUIGI COVATTA, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Il Governo esprime parere favorevole agli emendamenti del relatore 6.1, 6.2 e 6.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6.2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6.3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

Comunico che, dietro sua richiesta, ho autorizzato l'onorevole Foschi a rimettere la sua dichiarazione di voto per iscritto, in modo che sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della presente seduta.

SERGIO SOAVE. Ritengo che il testo approvato dalla Commissione sia senz'altro più equilibrato rispetto all'originaria proposta di legge. Sono state evitate « parate » poco culturali e gli interventi di spesa sono stati concentrati sul recupero di beni leopardiani o connessi alla vita del poeta, ovvero diretti a promuovere veri incontri di studio e non convegni generici. Ciò rafforza il voto favorevole del gruppo comunista-PDS sul provvedimento.

GIANLUIGI CERUTI. Il gruppo verde si asterrà dal voto sul provvedimento in quanto non condivide la soppressione del comma 3 dell'articolo 6 concernente la deducibilità dei contributi a favore del fondo speciale. Ciò esprime una linea di tendenza sconcertante anche perché il Ministero delle finanze ha già predisposto un decreto legislativo tendente a ridurre, a mio avviso deplorabilmente, la deducibilità fiscale a fini IRPEF ed IRPEG per quanto concerne le imposte indirette riguardanti i beni culturali.

GIOVANNI BRUNI. Concordo con le osservazioni svolte dall'onorevole Ceruti, ma ritengo che esse siano attinenti ad un problema di carattere generale che riguarda tutto il settore dei beni culturali e che dovrebbe essere oggetto di una specifica proposta di legge.

GIANLUIGI CERUTI. Già esiste la legge n. 512 del 1982.

GIOVANNI BRUNI. Forse è necessario affrontare il problema in maniera più approfondita, tenendo anche conto del fatto che nel nostro paese i beni culturali sono di natura diversissima.

RODOLFO CARELLI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana sulla proposta di legge n. 140.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Foschi ed altri: « Concessione di un contributo straordinario per il progetto "Leopardi nel mondo" dal 150° anniversario della morte al secondo centenario della nascita (1987-1998) » (140):

Presenti	28
Votanti	27
Astenuti	1
Maggioranza	15
Hanno votato sì	27
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Amalfitano, Bernocco Garzanti, Bordon, Bruni Giovanni, Carelli, Casati, Ciliberti, Cordati Rosaia, Costa Silvia, Di Prisco, Fachin Schiavi, Ferrari Bruno, Foschi, Gelli, Masini, Mensorio, Michelini, Pinto Renda, Poli Bortone, Portatadino, Quercioli, Rallo, Sangiorgio, Soave, Tesini, Veltroni e Viti.

Si è astenuto:

Ceruti.

Discussione della proposta di legge senatori Azzarà ed altri: Modifiche ed integrazioni alle legge 22 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, contenenti provvidenze a favore dell'editoria (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (5908).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Azzarà ed altri: « Modifiche ed integrazioni alle leggi 22 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, contenenti provvidenze a favore dell'editoria », già approvata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 31 luglio 1991.

L'onorevole Portatadino ha facoltà di svolgere la relazione.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad un provvedimento abbastanza semplice nelle sue motivazioni, ma abbastanza complesso nell'articolazione. Esso comporta ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi n. 67 del 1987 e n. 250 del 1990, concernenti provvidenze a favore dell'editoria, in particolare dell'editoria per così dire minore e meno fortunata nella realtà di mercato, caratterizzata dal riferimento a forze politiche o di partito.

Il testo proveniente dal Senato corrisponde in larga misura a quello presentato alla Camera da alcuni colleghi, tra i quali il sottoscritto, e comporta sia interventi a beneficio dell'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio delle imprese svolgenti l'attività editoriale richiamata, sia la corrispondenza di un importante contributo a favore dei quotidiani in lingua slovena. Il provvedimento reca inoltre l'interpretazione autentica della legge n. 250 del 1990 relativamente ai periodici di carattere culturale editi da cooperative e da enti morali.

Aggiungo che la proposta di legge n. 5908 è largamente attesa ed in linea con l'importante lavoro svolto da questa stessa Commissione lo scorso anno. Ritengo pertanto che ciò mi esima dall'illustrare analiticamente gli articoli del provvedimento, essendo la materia già conosciuta dai colleghi.

NINO CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo condivide le osservazioni del relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Comunico che, in data odierna, le Commissioni I e V hanno espresso parere favorevole sul provvedimento.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

1. Per le imprese di cui all'articolo 3, commi 2 e 10, e all'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le disposizioni stabilite dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono prorogate per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 1990, regolarmente approvato e depositato. Per le imprese che abbiano già beneficiato dei contributi per l'estinzione dei debiti al 31 dicembre 1986, dovranno essere presi in considerazione solo i debiti sorti successivamente a tale data.

2. All'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, l'alea è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, anche attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano, alla data del 30 giugno 1991, un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento e nel Parlamento europeo, è corrisposto: ».

3. Ai mutui di cui al comma 1, che debbono essere destinati dalle imprese beneficiarie alla estinzione delle passività richiamate nel medesimo comma, si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 2 della legge 8 maggio 1989, n. 177.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, l'alea è sostituito dal seguente:

A partire dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, anche attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che ab-

biano, alla data del 30 giugno 1991, un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento e nel Parlamento Europeo ovvero abbiano alla stessa data almeno due rappresentanti in uno dei rami del Parlamento è corrisposto:

1. 1.

Andreani, Mellini, Ceruti, Salvoldi, d'Amato Luigi.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. L'emendamento Andreani ed altri 1.1 comporta una scelta di natura strettamente politica, ossia se manterrà la disciplina dell'accesso ai benefici prevista dal provvedimento ovvero estendere tale accesso anche alle imprese editrici di quotidiani e periodici che risultino essere organi o giornali di forze politiche che, alla data del 30 giugno 1991, abbiano almeno due rappresentanti in uno dei rami del Parlamento.

Trattandosi di operare una scelta politica, il relatore in merito all'emendamento 1.1 si rimette alla Commissione, non avendo obiezioni di sostanza. Debbo però esprimere la mia perplessità sul fatto che l'approvazione dell'emendamento in questione, comportando un nuovo passaggio del provvedimento al Senato, ne allungherebbe l'iter.

NINO CRISTOFORI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo non avrebbe difficoltà, qualora in Commissione si registrasse un accordo unanime, ad esprimere parere favorevole sull'emendamento in questione. Tuttavia condivido le perplessità espresse dal relatore in ordine ad un allungamento dell'iter del provvedimento.

Ritengo pertanto opportuno che la presidenza della Commissione, attraverso contatti informali con la I Commissione del Senato, verifichi la possibilità che quel ramo del Parlamento riesca ad approvare nel pomeriggio il provvedimento emendato. Se ciò non avvenisse, infatti, il Governo esprimerebbe parere contrario

sull'emendamento 1.1 dal momento che — ripeto — non è possibile rinviare all'autunno l'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Penso che la Commissione non potrà non farsi carico dell'esigenza sollevata dal rappresentante del Governo.

GUIDO ALBORGHETTI. A mio avviso si tratta di verificare se sia prevalente su ogni altra l'esigenza di approvare il provvedimento prima delle ferie estive.

SERGIO SOAVE. Credo si ponga l'esigenza di concludere l'esame della proposta di legge entro oggi, ovviamente qualora vi siano le condizioni oggettive e l'accordo unanime dei gruppi. Ad ogni modo riterrei anch'io opportuno prendere contatto con la I Commissione del Senato. Ricordo, infatti, che abbiamo già avuto una penosa esperienza in occasione dell'esame di un altro provvedimento, quando fummo guardati in cagnesco da un collega, peraltro della mia stessa parte politica, per aver introdotto, all'ultimo momento, sia pure con validissime finalità, una piccola modifica che tagliava fuori un suo legittimo diritto.

Ribadisco quindi la necessità che si verifichino preliminarmente, nell'altro ramo del Parlamento, le condizioni per l'approvazione dell'emendamento e quindi della proposta di legge nella giornata di oggi.

LUIGI d'AMATO. Intervengo brevemente per sottolineare che il nostro emendamento 1.1 è finalizzato ad apportare un maggiore equilibrio in materia, dal momento che è chiaro che due parlamentari in sede nazionale equivalgono ad un rappresentante nel Parlamento nazionale e ad un rappresentante nel Parlamento europeo.

Del resto lo stesso rappresentante del Governo si è dichiarato favorevole all'emendamento, sia pure con la condizione di accertare preliminarmente la possibi-

lità di approvazione del testo emanato da parte del Senato nella giornata di oggi; neanche il relatore ha espresso obiezioni nel merito.

GIOVANNI BRUNI. Credo che potrebbe porsi anche il problema di acquisire un previo parere da parte della Commissione bilancio.

ADRIANA POLI BORTONE. Credo sia dovere della Commissione esprimersi sull'emendamento 1.1 prima di verificare la disponibilità dell'altro ramo del Parlamento. Desidererei, pertanto, che la questione venisse ricondotta all'interno delle procedure ordinarie, perché ritengo che ciascuna parte politica debba innanzitutto manifestare il proprio orientamento sull'emendamento.

Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale, infatti, è contrario all'emendamento, ritenendo comunque doveroso un approfondimento delle tematiche in esso contenute.

MICHL EBNER. A quanto mi risulta al Senato è stato ieri respinto dalla Commissione di merito un emendamento analogo a quello in esame. Pertanto, per evitare che sorgano problemi nell'*iter* del provvedimento, riterrei opportuno non approvare l'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. In effetti, da contatti informali con l'altro ramo del Parlamento risulta che il Senato è fermo sul testo approvato nella giornata di ieri. Pertanto l'approvazione dell'emendamento 1.1 comporterebbe una variazione del provvedimento la cui definitiva approvazione rischierebbe di slittare dopo le ferie estive.

LUIGI d'AMATO. Non è possibile commettere una discriminazione così palese soltanto per ragioni di fretta. Nessuno ci impone di concludere i nostri lavori entro le 15,30. Ribadisco che stiamo introducendo una discriminazione molto grave.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Andreani ed altri 1.1, accettato dal Governo e sul quale il relatore si rimette alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, il contributo previsto dall'articolo 3, comma 11, e dell'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, è raddoppiato.

2. All'articolo 3, comma 12, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: « 60 per cento dei costi » sono sostituite dalle altre: « 70 per cento dei costi ».

(È approvato).

ART. 3.

1. È stanziata la somma di lire due miliardi annui per la corresponsione di contributi in favore di quotidiani in lingua slovena, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250. All'onere relativo, per gli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Riforma della dirigenza statale ».

(È approvato).

ART. 4.

1. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui

all'articolo 1, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 7 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 2010, come ulteriore contributo al fondo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. In ogni caso tale somma è ripartita in misura proporzionale tra gli aventi diritto.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Estensione al 31 dicembre 1989 dei benefici di cui all'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 ».

3. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando l'accantonamento « Incremento dei contributi sostitutivi delle entrate pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 11, ed all'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all'articolo 3, comma 10 e all'articolo 4, comma 1, della citata legge ».

4. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Espletamento di prove selettive per l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore del personale dei Ministeri in possesso di determinati requisiti ».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 5.

1. L'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, deve essere interpretato nel senso che il contributo di 200 lire a copia, nel limite di 40.000 copie di tiratura media, si riferisce a ciascun numero del periodico.

2. I contributi disposti dall'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti anche ai periodici bimestrali, alle medesime condizioni; il requisito di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 3 si intende assolto qualora le imprese interessate abbiano pubblicato non meno di cinque numeri ogni anno.

3. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Qualora le società di cui al comma 3 siano costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle quali possiede quote di capitale inferiori al 3 per cento, è sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale detenga la maggioranza relativa del capitale sociale ».

(È approvato).

ART. 6.

1. La percentuale di programmi informativi stabilita quale requisito per l'accesso alle provvidenze previste dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dagli articoli 4 e 8 della citata legge n. 250 del 1990 e dall'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, a decorrere dalle domande relative all'anno 1988, è comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa richiedente.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 36 della legge 6 agosto 1990, n. 223, le imprese devono dare libero accesso agli incaricati del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri nei locali in cui esse hanno sede ed in quelli di trasmissione, per consentire l'esame e la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, della citata legge n. 233 del 1990.

3. L'inottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'esclusione dai benefici per l'anno per il quale è stata fatta richiesta e per il seguente oltre alla sospensione per un mese dalla concessione di cui all'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

4. È abrogato l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1987, n. 557.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

L'onorevole Casati ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La VII Commissione,

visto quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 4,

invita il Governo

a considerare come termine ultimo per la presentazione delle domande il 31 dicembre 1991 ».

0/5908/1/VII.

NINO CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Onorevole Casati, insiste per la votazione del suo ordine del giorno accettato dal Governo?

FRANCESCO CASATI. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

MICHL EBNER. Mi rincresce che il provvedimento al nostro esame, molto importante e per alcuni aspetti abbastanza problematico, non possa essere stato oggetto oggi, per la ristrettezza del tempo a nostra disposizione, di un adeguato approfondimento. Auspico pertanto che una meditata riflessione possa essere svolta in una prossima occasione.

SERGIO SOAVE. Il gruppo comunista-PDS voterà a favore del provvedimento al nostro esame in conformità di un comportamento che, in questa come in altre occasioni, è stato molto chiaro.

Debbo anche esprimere soddisfazione per il difficile accordo raggiunto prima al Senato e poi alla Camera. La mancata approvazione dell'emendamento 1.1, recante tra le altre la firma dell'onorevole d'Amato, è dovuta al fatto che, alla luce di contatti informali intercorsi con il Senato, non è stato possibile raggiungere la certezza che vi sarebbero state le condizioni per procedere al varo del provvedimento prima delle ferie estive, obiettivo che ritenevamo prioritario.

Il problema posto dall'emendamento 1.1 è indubbiamente reale. Debbo però ricordare che già in un'altra occasione questa Commissione, licenziando un provvedimento che presentava una lacuna, si impegnò a colmarla successivamente. Il gruppo comunista-PDS si dichiara quindi fin da ora disponibile a risolvere il problema sollevato dall'onorevole d'Amato con un successivo provvedimento. Sappiamo, infatti, che gli interventi legislativi nella materia al nostro esame non hanno mai un carattere definitivo, ma richiedono un continuo aggiornamento.

LUIGI d'AMATO. Ringrazio l'onorevole Soave per aver voluto sottolineare, assumendo un impegno di civiltà, lo spirito e la lettera dell'emendamento 1.1.

Il provvedimento al nostro esame introduce una palese discriminazione: vi sono, infatti, giornali privi di pubblicità proprio perché combattono una battaglia di carattere sociale a favore della povera gente e che, di conseguenza, vengono doppiamente penalizzati. Infatti, coloro che investono in pubblicità ritengono quei giornali strumenti non idonei a trasmettere i loro messaggi, che sono ormai rivolti solo ai consumi di lusso o comunque superflui. A ciò si sovrappone la discriminazione in sede parlamentare.

Ritengo dunque che il provvedimento che oggi ci si accinge ad approvare ponga una questione di incostituzionalità che mi adopererò a far sollevare in modo da bloccarne gli effetti.

L'emendamento 1.1 offriva una soluzione equa, democratica e civile. Non capisco pertanto perché esso sia stato respinto in base al solo timore che in caso contrario, rendendosi necessario un nuovo passaggio al Senato — che era già stato « allertato » —, sarebbe stato impossibile approvarlo. Debbo esprimere quindi tutte le mie riserve sulla fretta con la quale si è proceduto, che non rappresenta certo la condizione migliore nella quale lavorare.

ADRIANA POLI BORTONE. Il gruppo MSI-destra nazionale voterà a favore del provvedimento. Comprendo l'amarrezza espressa dal collega d'Amato in ordine alla qualità della discussione...

LUIGI d'AMATO. Alla luce di una concezione sana e limpida della democrazia, questa amarrezza dovrebbe essere condivisa da tutti.

ADRIANA POLI BORTONE. Ciò che voglio dire è che concordo con le valutazioni dell'onorevole Soave in ordine alle obiezioni mosse dall'onorevole d'Amato e ci sentiamo tutti profondamente impegnati a riprendere in esame la problematica oggi in discussione.

Debbo dire, però, che non condividiamo il contenuto dell'emendamento 1.1

perché, così come formulato, esso poteva aprire spiragli non eccessivamente garantisti e non favorire la democrazia. Apprezzo i discorsi che l'onorevole d'Amato svolge sul suo giornale, ma non mi sembra che la formulazione dell'emendamento fosse la più adeguata nei confronti di altri gruppi editoriali che, probabilmente, non hanno lo stesso tipo di limpidezza.

SILVIA COSTA. Preannuncio la mia astensione dal voto sul provvedimento perché ritengo eccessivo concedere, a distanza di poco tempo, un nuovo finanziamento ai giornali di partito.

Vi è poi una seconda considerazione: in linea di principio, penso che se un quotidiano — come *Il Giornale d'Italia* — compie la scelta editoriale di non inserire nelle sue pagine pubblicità, in un paese economicamente sano, debba pagare le conseguenze di tale scelta facendo affidamento solo sugli introiti derivanti dagli abbonamenti. Tuttavia, il fatto che si dia un contributo a giornali che hanno compiuto la stessa scelta — come *il manifesto* — fa cadere questa obiezione.

GIANLUIGI CERUTI. Anche il gruppo verde si asterrà dal voto sul provvedimento a causa del mancato accoglimento dell'emendamento presentato all'articolo 1 sul quale, peraltro, il Governo aveva espresso un parere favorevole. Riteniamo infatti che il provvedimento, così come formulato, sia discriminatorio e certamente incostituzionale.

RODOLFO CARELLI. Mi associo all'impegno formulato da alcuni colleghi ad affrontare i problemi oggetto dell'emendamento 1.1. In questa direzione, il gruppo democristiano dichiara il suo impegno al fine di recuperare una finalità sulla quale anche il Governo si era espresso favorevolmente.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge n. 5908, esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Azzarà ed altri: « Modifiche ed integrazioni alle leggi 22 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, contenenti provvidenze a favore dell'editoria *(Approvata dalla I Commissione permanente del Senato)* (5908):

Presenti	27
Votanti	25
Astenuti	2
Maggioranza	13
Hanno votato sì	25
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alborghetti, Amalfitano, Bordon, Bruni Giovanni, Carelli, Casati, Ciliberti, Cordati Rosaia, Di Prisco, Fachin Schiavi, Ferrari Bruno, Gelli, Masini, Michelini, Pietrini, Pinto Renda, Poli Bortone, Portatadino, Quercioli, Rallo, Sangiorgio, Soave, Tesini, Veltroni e Viti.

Si sono astenuti:

Ceruti e Costa Silvia.

La seduta termina alle 15,30.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 24 settembre 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

Dichiarazione di voto finale.

FRANCO FOSCHI. Signor presidente, onorevoli colleghi, desidero ringraziare vivamente il relatore Casati e i colleghi di tutti i gruppi politici che — contribuendo all'approvazione della proposta di legge — hanno reso omaggio a Giacomo Leopardi.

Non si tratta di una delle tante « leggine » in materia culturale, a volte giustamente criticate, ma di un disegno di largo respiro che contempla il doveroso restauro dei luoghi leopardiani, minacciati dal tempo. Contemporaneamente, attraverso questo provvedimento si avvia un dialogo culturale di dimensioni mondiali, nel nome del poeta e del pensatore più grande dei tempi moderni, a volte troppo scarsamente conosciuto all'estero.

Ringrazio anche il Governo per averci consentito di superare non pochi ostacoli.

Certo il contributo previsto per il progetto « Leopardi nel mondo » è del tutto insufficiente a risolvere i problemi di restauro e culturali, ma mi auguro che intanto si possano avviare le prime urgenti opere. Non credo che Giacomo Leopardi meriti ulteriori sventure e sono certo che l'amore che tutti noi portiamo ai suoi canti contribuirà a dare definitiva approvazione ad un provvedimento di modesto impegno finanziario, atteso da lungo tempo.